



CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI LAVORO

**NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO APPROVATE CON DELIBERA
DELL'8 MARZO 1990**

(MODIFICATE PARZIALMENTE CON DELIBERA N. 124 DEL 24 MARZO 1999)

TITOLO I
ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 1

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha sede in Roma.

E' composto di 15 membri eletti dai Consigli Provinciali.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 2

Per lo svolgimento delle operazioni di voto i Consigli Provinciali eleggono, a scrutinio segreto, i propri delegati.

A ciascun Consiglio Provinciale spetta un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 fino a 200 iscritti e un delegato ogni 100 iscritti o frazione di 100 oltre i 200 iscritti all'Albo.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 3

Il candidato di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 é eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto fra i propri iscritti ed é scelto tra coloro che abbiano un'anzianità di almeno 8 anni di iscrizione, anche se maturata in Albi di province diverse.

ARTICOLO 4

Il Consiglio Nazionale in carica, 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato, fissa la data delle elezioni e nomina un Comitato Elettorale composto di 3 membri e di un segretario che non ha diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale nomina altresì tre membri supplenti ed un segretario supplente.

Il Comitato medesimo provvede ad eleggere, fra i propri componenti, il Presidente.

Il Comitato Elettorale comunica ai Consigli Provinciali la data per l'elezione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro non meno di 70 giorni prima della medesima.

I Consigli Provinciali eleggono, almeno 50 giorni prima di tale data, con operazioni di voto separate, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 rispettivamente i propri delegati ed il proprio candidato. Le due qualifiche non possono essere cumulate nella stessa persona.

I Consigli Provinciali comunicano ufficialmente, 40 giorni prima della data per l'elezione di cui al comma 3 del presente articolo, al Comitato Elettorale, in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale: nome, cognome, data e luogo di nascita, anzianità di iscrizione all'Albo e recapito dei delegati e del candidato risultati eletti. Contemporaneamente comunicano allo stesso Comitato il numero dei propri iscritti alla data delle elezioni dei delegati e del candidato.

Il Comitato Elettorale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la votazione, invia a ciascun delegato lettera di convocazione.

Contemporaneamente invia ai Consigli Provinciali le liste dei candidati concorrenti di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Liste comprendenti un numero di candidati non superiore a 15 sono presentate al Comitato Elettorale fino a 12 giorni precedenti la data delle elezioni.

La lista dovrà recare le firme dei candidati per accettazione e quelle dei presentatori.

Il numero dei presentatori non potrà essere inferiore a 30. Il presentatore dovrà essere un delegato di cui all'articolo 4.

I candidati non potranno essere compresi in più liste né potranno essere presentatori, ed i presentatori potranno firmarne una soltanto.

Le firme di accettazione dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Presidente del Consiglio Nazionale, oppure da un notaio, dal Sindaco, dal Segretario comunale od ufficiale d'anagrafe delegato.

ARTICOLO 6

Il Comitato Elettorale, nel periodo precedente la data delle elezioni, procede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) provvede alla formazione degli elenchi dei delegati;
- b) provvede alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista;
- c) decide sui ricorsi ad esso presentati.

I ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati al Comitato Elettorale fino ore 12 del giorno antecedente la sua trasformazione in Seggio Elettorale di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

Il giorno precedente quello fissato per l'elezione il Comitato Elettorale, espletate tutte le formalità e gli adempimenti di cui al precedente articolo 6, si trasforma in seggio elettorale ed il Presidente del Comitato assume le funzioni di Presidente del Seggio ed i due membri le funzioni di scrutatori.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Comitato Elettorale.

Il Presidente del Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione dei membri del Comitato Elettorale eletti e designati come candidati dai Consigli Provinciali con i membri supplenti o altri consulenti del lavoro da lui scelti tra gli iscritti agli Albi.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Seggio Elettorale cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o due cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- registri, ruoli, elenchi, timbro e quanto altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- un'urna per le schede autenticate;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal seggio, avente una sola fessura per l'introduzione delle schede votate.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei delegati dei Consigli Provinciali. Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio, numerando il tagliando di controllo, si da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e custodite nell'apposita urna.

ARTICOLO 9

A ciascun delegato é consegnata una scheda elettorale.

In ciascuna scheda il delegato può votare per un numero di candidati non superiore a 10 anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

ARTICOLO 10

Il delegato viene ammesso a votare previa presentazione della delega ed accertamento della sua identità personale, da compiersi mediante la presentazione della tessera di riconoscimento, o di altro documento idoneo, rilasciato dal Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 11

Il delegato, ritirata la scheda e la matita copiativa, provvede alla votazione nel luogo a ciò destinato. Chiude poi la scheda e la riconsegna al Presidente che, in sua presenza, la introduce nell'urna.

Di ogni singola operazione di voto portata a termine, deve essere presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco dei delegati.

I delegati sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

ARTICOLO 12

Il seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 15 del giorno fissato.

ARTICOLO 13

Scaduto l'orario di votazione, il Presidente del Seggio fa chiudere l'accesso alla sala ed ammette a votare gli elettori presenti ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.

ARTICOLO 14

Le schede estratte dall'urna, ad una ad una dal Presidente del Seggio, vengono lette ad alta voce, mentre uno scrutatore ed il segretario prendono separatamente nota dei voti espressi segnandoli a fianco del nome di ciascun candidato in apposite tabelle. Il secondo scrutatore pone la scheda, il cui voto é stato spogliato, nell'urna vuotata delle schede non utilizzate.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni od indicazioni atti a far riconoscere il votante, nonché quelle che contengono un numero di nominativi votati superiori a 10.

Le schede nulle, bianche e contestate sono riposte a parte.

ARTICOLO 15

Il Presidente del Seggio, cui spetta la direzione e la disciplina di tutte le operazioni elettorali, decide senza ritardo sui reclami o sulle questioni che possono insorgere durante le operazioni stesse, dopo aver sentito gli scrutatori. Le opposizioni degli scrutatori sono messe a verbale.

ARTICOLO 16

Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio forma, in base al numero dei voti riportati da ciascun candidato, la graduatoria: in caso di parità, prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

ARTICOLO 17

Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 16 sono considerati eletti i primi 15 candidati. Il Presidente del Seggio proclama quindi i risultati delle elezioni ed il nome dei consiglieri eletti mettendo a verbale tale dichiarazione.

ARTICOLO 18

Tutte le operazioni svolte dal Comitato Elettorale e dal Seggio Elettorale devono risultare da appositi verbali redatti in duplice esemplare, firmati in ciascun foglio dai rispettivi componenti.

Un esemplare dei due verbali, chiuso con tutti gli allegati e le schede scrutinate in un plico sigillato con il bollo del Seggio Elettorale e firmato dai componenti del Seggio stesso, viene trasmesso al Consiglio Nazionale ove resta a disposizione del nuovo Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Il secondo esemplare dei due verbali, ugualmente chiuso in un plico sigillato con il bollo del Seggio Elettorale e firmato dai componenti del Seggio stesso, é trasmesso al Consiglio Nazionale affinché il Presidente uscente possa svolgere gli adempimenti di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 19

Entro il termine di 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente del Consiglio Nazionale uscente provvede a convocare i membri eletti i quali, sotto la presidenza del consigliere più anziano, procedono alla elezione del Presidente.

Successivamente il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

TITOLO II

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 1

Presso il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro é istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri eletti dai Consigli Provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali.

I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 2

Alla carica di revisore dei conti sono eleggibili tutti i consulenti del lavoro scelti fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno 8 anni di iscrizione, anche se maturata in Albi di province diverse, prima della data fissata per le elezioni, esclusi i sospesi dalla professione.

ARTICOLO 3

Contemporaneamente all'elezione del Consiglio Nazionale devono essere eletti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con scheda separata e secondo le disposizioni procedurali previste dal Titolo I del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Il Collegio dei Revisori dei Conti così eletto nomina il proprio Presidente.

TITOLO III

NORME FINALI

Le norme di cui ai precedenti Titoli entrano in vigore immediatamente.

Tutti i termini indicati nel presente Regolamento non sono suscettibili di ampliamento qualora il termine finale cada il giorno festivo.

Roma, 8 marzo 1990